



Nell'anno **duemiladodici**, addì **22 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0031529 del 17.05.2012 e prot. n. 0032265 del 21.05.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

22 MAG. 2012

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Massimo Moscarini, dott. Pietro Lucchetti.

Assistono per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta, dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione in collaborazione con la Rip. III Patrimonio.

A seguito di incontri avvenuti tra le Parti si è giunti alla definizione del testo della nuova Convenzione Quadro da sottoscrivere tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la nostra Università.

Al riguardo, si rammenta che la precedente Convenzione Quadro tra Sapienza e INFN è scaduta il 13 luglio 2009 e che, pertanto, si prospetta necessario procedere alla stipula della nuova Convenzione Quadro, nella quale sarà regolamentato, senza soluzione di continuità, anche il periodo pregresso.

INFN e Sapienza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione dei fini istituzionali. Le Parti, pertanto, si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione di forme stabili di collaborazione e di sinergia per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca dell'INFN presso Sapienza secondo quanto eventualmente previsto nelle convenzioni operative di cui all'articolo successivo;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- disciplina della permanenza all'interno delle sedi delle Parti del personale INFN e Sapienza;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca INFN presso Sapienza e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso l'INFN;
- svolgimento delle attività connesse ai corsi di laurea e di dottorato con il coinvolgimento dei ricercatori INFN e con l'assegnazione di borse di studio.

Le suddette forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative o di accordi specifici tra INFN e Centri di Spesa della Sapienza, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni della Sapienza e dell'INFN, adottate sulla base dell'accordo in argomento.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile
Dott. *[Signature]*

PERVENUTO IL

17 MAG. 2012

RIP. V - SETT. III

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte Sapienza-INFN, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi utilizzati, l'apporto materiale fornito, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, i rimborsi e i contributi corrisposti ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché l'accesso del personale di una delle due Parti presso la sede dell'altra a condizione di parità.

Le Convenzioni operative saranno sottoscritte, per quanto riguarda l'INFN, dal Direttore della Struttura interessata e dal Direttore Generale dell'Istituto, e, per quanto riguarda l'Università, dal Direttore del Dipartimento interessato e dal Direttore Generale dell'Università.

Per il coordinamento delle attività di collaborazione scientifica, INFN e Sapienza convengono che l'esecuzione delle convenzioni operative sarà affidata, per quanto riguarda l'Università, ai Direttori dei Dipartimenti universitari interessati, e per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della struttura di riferimento. Questi procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione delle Convenzioni operative dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

La Convenzione quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Lo scioglimento dalla Convenzione quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti.

Il Senato Accademico, nella seduta del 15 maggio 2012, con delibera n. 249/12 ha approvato la stipula della convenzione quadro proposta previa modifica del punto 6.2 dell'art. 6 (Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del testo convenzionale che, a seguito delle integrazioni intervenute, risulta così novellato: "..... le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ovvero, per la Sapienza, dal Direttore del Dipartimento ospitante.".

Allegato parte integrante: convenzione quadro

Allegato in visione: estratto verbale n. 249/12 Senato Accademico, seduta del 15 maggio 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Sedute Conferenze
Il Responsabile
Dott. Massimo

uw

Q



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

DELIBERAZIONE N. 123/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con l'Istituto Italiano di Fisica Nucleare (INFN);**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti derivanti dall'atto in parola;**
- **Vista la delibera n. 249/12 con cui il Senato Accademico, nella seduta del 15 maggio 2012, ha stabilito di approvare la stipula della convenzione quadro con l'INFN previa modifica del punto 6.2 dell'art. 6 (Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del testo convenzionale secondo i termini riportati in narrativa;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed in particolare la necessità, laddove le convenzioni prevedano una sezione, una struttura o altro similare ospitati dalla Sapienza, di designare il relativo responsabile sentito il Direttore del Dipartimento interessato e il Senato Accademico;**
- **Presenti e votanti n. 15: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Rizzo e Senatore**

DELIBERA

- **di approvare la stipula della convenzione quadro in argomento previa modifica del punto 6.2 dell'art. 6 (Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del testo convenzionale che, a seguito delle integrazioni intervenute in Senato Accademico, risulta così novellato: "... le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ovvero, per la Sapienza, dal Direttore del Dipartimento ospitante. ...";**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore della sottoscrizione del succitato atto così modificato;**
- **di disporre che le convenzioni quadro stipulate e da stipularsi con enti di ricerca e similari (INFN, CNR ect.) prevedano nei loro articolati una norma di carattere generale per la quale i responsabili**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

di sezioni, strutture e altri organismi di analoga fattispecie, ospitati nei locali della Sapienza, vengano nominati dopo aver sentito il Direttore del Dipartimento interessato e il Senato Accademico.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con sede in Roma P.le Aldo Moro,5 c.f. n.80209930587, P.IVA n.02133771002 in persona del Rettore pro-tempore Prof. Luigi Frati, (d'ora innanzi denominata Sapienza)

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 27/11/2009 (d'ora innanzi denominato INFN)

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'INFN, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'INFN per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
- visto che il DPR 382/80, e in particolare l'art. 7, 1° comma, prevede che ai professori universitari è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica;
- visto che la legge 168/89, e in particolare l'art. 6, 4° comma, prevede in particolare che i singoli docenti e ricercatori possano partecipare a

programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;

- visto che la legge 230/05, e in particolare l'art. 1, comma 2, prevede che i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche;

- vista la L. 240/2010 art. 23 comma 1 prevede la possibilità di affidare attività didattica anche a personale di altri enti pubblici ed istituzioni di ricerca anche sulla base di specifiche convenzioni;

- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti ove hanno sede le sezioni dell'INFN;

- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle

interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- tenuto conto che l'INFN intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- riconosciuta, da parte di Sapienza e INFN, l'opportunità di consentire la partecipazione dei ricercatori e tecnologi dell'INFN alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, a parità di funzioni;

- riconosciuta, infine, da parte di Sapienza e INFN l'opportunità di

promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

- visto che la presente Convenzione risulta in linea con lo Statuto ed i Regolamenti interni della Sapienza e dell'INFN;
- considerato che la precedente Convenzione tra Sapienza e INFN è scaduta il 13 luglio 2009, si procede alla stipula della presente Convenzione Quadro, nella quale sarà regolamentato, senza soluzione di continuità, anche il periodo pregresso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Scopo dell'Intesa

1.1 INFN e Sapienza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2 – Oggetto dell'Intesa

2.1 INFN e Sapienza si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione di forme stabili di collaborazione e di sinergia per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca dell'INFN presso Sapienza secondo quanto eventualmente previsto nelle convenzioni operative di cui all'articolo successivo;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune

interesse;

- disciplina della permanenza all'interno delle sedi delle Parti del personale INFN e Sapienza;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca INFN presso Sapienza e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso l'INFN;
- svolgimento delle attività connesse ai corsi di laurea e di dottorato con il coinvolgimento dei ricercatori INFN e con l'assegnazione di borse di studio.

Articolo 3 – Convenzioni operative

3.1. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative o di accordi specifici tra INFN e Centri di Spesa della Sapienza, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni della Sapienza e dell'INFN, adottate sulla base della presente Intesa.

3.2. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte Sapienza-INFN, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi utilizzati, l'apporto materiale fornito, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, i rimborsi e i contributi corrisposti ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché l'accesso del personale di una delle due Parti presso la sede dell'altra a condizione di parità.

3.3 Le Convenzioni operative di cui al presente articolo sono sottoscritte, per quanto riguarda l'INFN, dal Direttore della Struttura interessata e dal Direttore Generale dell'Istituto, e, per quanto riguarda l'Università, dal Direttore del Dipartimento interessato e dal Direttore Generale dell'Università.

Articolo 4 – Coordinamento delle attività di collaborazione scientifica

4.1 Per il coordinamento delle attività di collaborazione scientifica, INFN e Sapienza convengono che l'esecuzione delle convenzioni è affidata, per quanto riguarda l'Università, ai Direttori dei Dipartimenti universitari interessati, e per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della struttura di riferimento.

4.2 I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione delle Convenzioni operative dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

Articolo 5 – Personale

5.1. Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario e dell'attività didattica della Sapienza, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui ai vigenti Regolamenti e disciplinari INFN, che disciplinano, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti interni della Sapienza.

5.2 L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel

rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

5.3 Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN che, al riguardo, prende atto che Sapienza non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

5.4 L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, L. 240/2010 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5.5 Sapienza può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Struttura INFN di riferimento e con il consenso dell'interessato.

5.6 Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può essere relatore delle dissertazioni della Laurea triennale e delle tesi della Laurea Magistrale o Specialistica. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

5.7 I regolamenti didattici dei corsi di laurea, integrando quanto già previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, determinano le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

5.8 Sapienza e INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

5.9 I professori e ricercatori universitari possono essere distaccati presso l'INFN per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dei competenti Organi Universitari. Durante il periodo di distacco il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario / dirigente di ricerca, professore associato / primo ricercatore, ricercatore universitario / ricercatore INFN;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

5.10 Il personale di ricerca dell'INFN può essere distaccato presso i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca dell'Università per svolgere, per periodi predeterminati attività didattica e di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'INFN, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'INFN cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'INFN:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'INFN;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze dirigente di ricerca / professore ordinario, primo ricercatore / professore associato, ricercatore INFN / ricercatore universitario;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

5.11 Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

Articolo 6 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

6.1 L'INFN e Sapienza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

6.2 In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D. Lgs.81/2008), le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ovvero, per la Sapienza, dal Direttore del Dipartimento ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (Art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base ognuna alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili

tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

6.3 I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Ogni altro caso particolare dovrà essere oggetto di accordi specifici.

Articolo 7 – Dottorati di ricerca

7.1 Sapienza favorisce la stipula di specifiche convenzioni con INFN per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 210/1998 e ex art. 3 co. 2 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza.

7.2 Ai fini del comma precedente, le Parti stipuleranno Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- a) la partecipazione dei ricercatori INFN al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato ex art. 4 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza;
- b) la partecipazione di ricercatori INFN alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca ex artt. 9 e 13 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza;
- c) lo svolgimento, presso l'INFN, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca ex artt. 2 e 3 del testo convenzionale adottato dalla Sapienza.

Articolo 8 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

8.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 3, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Sapienza e INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

8.2 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento dell'INFN e di Sapienza quali Enti patrocinanti le attività medesime.

8.3 Il personale universitario associato INFN dovrà indicare in ogni pubblicazione scientifica relativa alle attività di ricerca di cui alla presente convenzione sia l'afferenza all'Università sia l'associazione INFN.

Articolo 9 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

9.1 La presente Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

9.2 Le parti potranno inoltre recedere dalla presente convenzione quadro mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento dalla presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti.

Articolo 10 – Promozione dell'immagine

10.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 12 – Controversie

12.1 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Articolo 13 – Registrazione

13.1 La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 DPR. 131/86.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Roma,

Allegato 1

Utenze e Servizi di Sapienza messe a disposizione dell'INFN

1. Energia elettrica
2. Riscaldamento e condizionamento
3. Acqua e gas
4. Impianto telefonico (esclusi i consumi non-quantificati nei 152 € annui)
5. Manutenzione elettrica
6. Pulizia dei locali
7. Servizio di vigilanza e portineria
8. Parcheggi esterni ed interrati
9. Accesso Centro sportivo universitario previa approvazione Comitato CUS